

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Informazioni sulle deroghe nazionali all'obbligo del visto

(2023/C 340/09)

Tabella di riepilogo:

	<i>pagina</i>
0. Notifiche recenti	25
1. Esenzioni dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1	25
1.1. Esenzione dall'obbligo del visto per titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali e di passaporti speciali	25
1.1.1. Stati	25
1.1.2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro e altri casi speciali	60
1.2. Esenzione dal visto per altre categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1:	62
1.2.1. Membri degli equipaggi civili di aerei	62
1.2.2. Membri degli equipaggi civili di navi	64
1.2.3. Equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso o salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofe o incidente	65
1.2.4. Membri degli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali	66
1.2.5. Titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni intergovernative	66
2. Esenzioni dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 2	69
2.1. Esenzione dall'obbligo del visto per gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del regolamento, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto	69
2.2. Esenzione dall'obbligo di visto per i rifugiati e gli apolidi che risiedono legalmente in un paese terzo/entità che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità competenti di tale paese/entità	70
2.2.1. Stati	70
2.2.2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese	80
2.2.3. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro	80
2.2.4. Regno Unito e Irlanda	81
2.3. Esenzione dall'obbligo di visto concessa dagli Stati membri ai membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO o del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951	81
3. Deroghe all'esenzione dall'obbligo di visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1	82
4. Deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 3	83

4.1. Deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto per persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno	83
4.1.1. Stati	83
4.1.2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese	90
4.1.3. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro	90
4.1.4. Esenzioni dall'obbligo del visto per rifugiati e apolidi che risiedono in UK o IE	91

Informazioni a norma del REGOLAMENTO (UE) 2018/1806 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 14 novembre 2018, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

0. **Notifiche recenti (le modifiche sono inserite nelle tabelle):**

La presente pubblicazione si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione all'11 luglio 2023

notificato il	da	per	alla sezione n.	modifica	applicabile da
15.7.2023	Polonia	Angola	1.1	Titolari di passaporti diplomatici	15.7.2023

1. **Esenzioni dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1**

1.1. **Esenzione dall'obbligo del visto per titolari di passaporti diplomatici, di passaporti di servizio/ufficiali e di passaporti speciali:**

1.1.1. **Stati**

sì = esenzione		BNL (1)	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH	
AFGHANISTAN	Passaporto diplomatico																												
AFGHANISTAN	Passaporto di servizio/ufficiale																												
AFGHANISTAN	Passaporto speciale																												
ALGERIA	Passaporto diplomatico				sì		sì	sì	sì	sì					sì			sì	sì	sì		sì	sì			sì (14)			
ALGERIA	Passaporto di servizio/ufficiale						sì	sì	sì	sì							sì		sì			sì					sì (14)		

CIAD	Passaporto di servizio/ufficiale					sì																			
CIAD	Passaporto speciale																								
CINA (RP)	Passaporto diplomatico	sì(2)																							
CINA (RP)	Passaporto di servizio/ufficiale		sì(3)								sì		sì		sì										
CINA (RP)	Passaporto speciale																								
COMORE	Passaporto diplomatico																								
COMORE	Passaporto di servizio/ufficiale																								
COMORE	Passaporto speciale																								
CONGO	Passaporto diplomatico											sì(5)								sì	sì				

MAURITANIA	Passaporto di servizio/ufficiale									sì																
MAURITANIA	Passaporto speciale																									
MONGOLIA	Passaporto diplomatico	sì	sì		sì(7)	sì(7)	sì		sì		sì	sì	sì	sì(18)	sì		sì	sì	sì						sì(14)	
MONGOLIA	Passaporto di servizio/ufficiale		sì(3)				sì					sì	sì	sì	sì(18)	sì		sì	sì	sì					sì(14)	
MONGOLIA	Passaporto speciale						sì																			
MAROCCO	Passaporto diplomatico	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì(14)	
MAROCCO	Passaporto di servizio/ufficiale	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì				sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì		sì(14)	
MAROCCO	Passaporto speciale	sì(4)	sì							sì					sì		sì			sì			sì		sì(14)	
MOZAMBICO	Passaporto diplomatico									sì										sì						

PAKISTAN	Passaporto speciale																									
PAPUA NUOVA GUINEA	Passaporto diplomatico																									
PAPUA NUOVA GUINEA	Passaporto di servizio/ufficiale																									
PAPUA NUOVA GUINEA	Passaporto speciale																									
FILIPPINE	Passaporto diplomatico	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	
FILIPPINE	Passaporto di servizio/ufficiale	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	
FILIPPINE	Passaporto speciale																									sì
QATAR	Passaporto diplomatico	sì			sì(7)		sì	sì		sì	sì				sì	sì		sì	sì	sì					sì(14)	
QATAR	Passaporto di servizio/ufficiale				sì(7)		sì			sì	sì								sì						sì(14)	

QATAR	Passaporto speciale	sì	sì(7)	sì	sì(14)											
RUSSIA	Passaporto diplomatico															
RUSSIA	Passaporto di servizio/ufficiale							sì		sì						
RUSSIA	Passaporto speciale															
RUANDA	Passaporto diplomatico															
RUANDA	Passaporto di servizio/ufficiale															
RUANDA	Passaporto speciale															
SAO TOMÉ E PRÍNCIPE	Passaporto diplomatico												sì	sì		
SAO TOMÉ E PRÍNCIPE	Passaporto di servizio/ufficiale												sì	sì		

UGANDA	Passaporto speciale																			
UZBEKISTAN	Passaporto diplomatico				sì							sì		sì	sì	sì	sì	sì	sì	
UZBEKISTAN	Passaporto di servizio/ufficiale																		sì	
UZBEKISTAN	Passaporto speciale																			
VIETNAM	Passaporto diplomatico		sì	sì		(6)	sì	sì	sì	sì	sì			sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì (14)
VIETNAM	Passaporto di servizio/ufficiale		sì									sì			sì			sì	sì	
VIETNAM	Passaporto speciale																			
YEMEN	Passaporto diplomatico			(6)											sì				(6)	

1.1.2. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro e altri casi speciali

		sì = esenzione																										
Entità	Tipo di passaporto	BNL (1)	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
AUTO-RITÀ PALESTINESE	Passaporto diplomatico																sì			sì								
AUTO-RITÀ PALESTINESE	Passaporto di servizio/ufficiale																											
AUTO-RITÀ PALESTINESE	Passaporto speciale																											
KOSOVO	Passaporto diplomatico																											
KOSOVO	Passaporto di servizio/ufficiale																sì											
KOSOVO	Passaporto speciale																											

- (8) In conformità dell'accordo bilaterale sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Svizzera e la Repubblica dell'Azerbaigian. L'accordo è entrato in vigore il 1º aprile 2017.
- (9) In conformità dell'accordo bilaterale sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Danimarca e la Federazione russa. L'accordo è entrato in vigore il 1º ottobre 2009.
- (10) In conformità dell'accordo bilaterale sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Norvegia e la Federazione russa. L'accordo è entrato in vigore il 1º dicembre 2008.
- (11) In conformità dell'accordo bilaterale sulla facilitazione del rilascio dei visti tra la Svizzera e la Federazione russa. L'accordo è entrato in vigore il 1º febbraio 2010. In conformità dell'accordo bilaterale sulla facilitazione del rilascio dei visti tra il Liechtenstein e la Federazione russa. L'accordo è entrato in vigore il 1º aprile 2015.
- (12) Per soggiorni fino a 21 giorni.
- (13) Per titolari di passaporti diplomatici per soggiorni di durata non superiore a 90 giorni per semestre.
- (14) Per missione ufficiale o altri fini di viaggio senza l'esercizio di un'attività remunerata.
- (15) Per missione ufficiale.
- (16) Fino a un massimo di 90 giorni.
- (17) Per un periodo di soggiorno non superiore a 30 giorni in un periodo di 12 mesi.
- (18) Esenzione dal visto per 30 giorni e non 90 giorni.
- (19) Fino a due mesi.

1.2. Esenzioni dal visto per altre categorie di cui all'articolo 6, paragrafo 1:

1.2.1. Membri degli equipaggi civili di aerei

Condizioni generali:	BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
Esenzione dall'obbligo del visto per membri degli equipaggi di aerei se titolari delle licenze e dei certificati di cui agli allegati da 1 a 9 della convenzione di Chicago sull'aviazione civile internazionale.	sì	sì(1) (2)	sì(3)	sì(4)	sì(5)	sì	sì	sì	sì(1)	sì		sì(1) (6)	sì	sì	sì	sì	sì	sì(7)	sì(1)	sì(1)	sì(8)	sì(7)	sì	sì	sì(9)		

Osservazioni

- (1) Osservazione di diversi SM:l'obbligo del visto è mantenuto per i membri degli equipaggi che sono cittadini di paesi non firmatari della convenzione di Chicago.
- (2) Osservazione della Bulgaria:la Bulgaria dispensa dall'obbligo del visto i membri degli equipaggi civili di aerei anche in altre circostanze (ossia quando non sono in possesso delle licenze e dei certificati di cui alla convenzione di Chicago). I membri dell'equipaggio devono presentare una dichiarazione generale che conferma che fanno parte dell'equipaggio.

- (3) Osservazione della Repubblica ceca: condizioni supplementari:
- imbarcarsi e sbarcare nell'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio della Repubblica ceca;
 - entrare nel territorio del comune ove si trova l'aeroporto di scalo o di destinazione situato nel territorio della Repubblica ceca;
 - raggiungere, con qualsiasi mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio della Repubblica ceca al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.
- (4) Osservazione della Danimarca:condizione supplementare: gli interessati devono provare di essersi imbarcati come membri dell'equipaggio di un aeromobile di stanza in Danimarca.
- (5) Osservazione della Germania:
- (A) Il personale dell'aviazione civile in possesso di documenti d'identità dell'equipaggio di aeromobili è dispensato dall'obbligo del visto ai seguenti fini:
- soggiornare esclusivamente nell'aeroporto di scalo o di destinazione,
 - soggiornare esclusivamente nell'ambito di un comune situato nelle vicinanze dell'aeroporto, oppure
 - trasferirsi in un altro aeroporto.
- (B) Il personale dell'aviazione civile non in possesso di documenti d'identità dell'equipaggio di aeromobili può essere dispensato dall'obbligo del visto ai fini di un soggiorno di cui alla sottosezione A, purché soddisfi i requisiti per ottenere il passaporto. Gli organi competenti sono le autorità incaricate del controllo del traffico transfrontaliero. Per confermare l'esenzione è rilasciato un lasciapassare.
- (6) Osservazione della Lettonia:condizione supplementare: i membri dell'equipaggio entrano nel paese nell'ambito delle loro funzioni lavorative, per imbarcarsi sul prossimo volo e soggiornano nel territorio amministrativo della città più vicina all'aeroporto.
- (7) Osservazioni di Romania e Svezia:condizioni supplementari:
- gli interessati non lasciano i locali dell'aeroporto neanche in caso di semplice scalo dell'aereo;
 - gli interessati non lasciano l'aeroporto di destinazione;
 - gli interessati non lasciano la città che si trova in prossimità dell'aeroporto;
 - gli interessati non lasciano l'aeroporto, tranne per recarsi in un altro aeroporto.
- (8) Osservazione della Finlandia:condizioni supplementari: i membri dell'equipaggio di un aeromobile lasciano il paese sul prossimo volo di linea nel quadro del loro contratto.
- (9) Osservazione della Svizzera: i titolari di una licenza di pilota o di una licenza o certificato di membro dell'equipaggio di cui all'allegato 9 della convenzione sull'aviazione civile del 7 dicembre 1944, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, hanno le seguenti autorizzazioni:
- imbarcarsi o sbarcare dall'aereo in un aeroporto di scalo o destinazione sul territorio di uno Stato membro;
 - recarsi nel territorio del comune a cui appartiene l'aeroporto di scalo o di destinazione sul territorio di uno Stato membro;
 - raggiungere, con qualsiasi mezzo di trasporto, un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro al fine di imbarcarsi su un aeromobile in partenza da tale aeroporto.

1.2.2. Membri degli equipaggi civili di navi

Condizioni generali:	BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
Esenzione dall'obbligo del visto per i membri degli equipaggi di navi nell'esercizio delle loro funzioni e quando si recano a terra, purché siano in possesso di un documento di identità per marittimi rilasciato ai sensi delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 108 del 13 maggio 1958 oppure n. 185 del 16 giugno 2003, o della convenzione sulla facilitazione del traffico marittimo internazionale del 9 aprile 1965 dell'Organizzazione marittima internazionale.	(1)	sì(2)		sì(3)	sì(4)	sì(5)		sì(6)	sì				sì(7)	sì	sì	sì		sì		sì(8)	(1)		sì(8)	sì(8)	sì	sì(9)	

Osservazioni

- (1) Osservazione del Benelux:l'equipaggio è dispensato dall'obbligo del visto solo nel caso di congedo a terra.
- (2) Osservazione della Bulgaria:condizione supplementare: i membri dell'equipaggio devono presentare una dichiarazione generale che conferma che fanno parte dell'equipaggio. Eccezione: l'obbligo del visto è mantenuto per i membri dell'equipaggio nel caso di congedo a terra.
- (3) Osservazione della Danimarca:
 - Titolari di documenti di identità OIL (esenzione dal visto per il transito): ai fini dell'assunzione, delle dimissioni o della riassunzione prima dell'uscita dallo spazio Schengen e per un massimo di cinque giorni. L'esenzione dal visto non si applica ai cittadini stranieri soggetti all'obbligo della consultazione preliminare delle autorità centrali di altri Stati membri.
 - Titolari di libretto per marittimi (diritto al congedo a terra): coloro che figurano nell'elenco dell'equipaggio della nave possono rimanere nelle vicinanze del porto di scalo finché la nave è presente.
- (4) Osservazione della Germania:
 - 1) I membri degli equipaggi civili di navi sono dispensati dall'obbligo del visto ai fini dell'ingresso e del soggiorno in Germania per quanto riguarda:
 1. i piloti che esercitano la professione conformemente alla sezione 1 della legge sul pilotaggio marittimo che sono in grado di identificarsi mediante documenti ufficiali che attestano la loro identità e la loro qualità di pilota,

2. i cittadini di paesi terzi che:
- sono titolari di un libretto per marittimi tedesco,
 - sono cittadini di uno Stato che figura nell'allegato II del regolamento (UE) 2018/1806 e titolari di un passaporto o di un documento sostitutivo del passaporto rilasciato da tale Stato, e
 - sono presenti a bordo della nave o sul territorio tedesco esclusivamente in qualità di membri dell'equipaggio civile di una nave autorizzata a battere bandiera tedesca.
- 2) I membri degli equipaggi civili di navi che operano nelle acque marittime o costiere o sul Reno, che non rientrano nella categoria di personale di cui alla sottosezione (1), possono essere dispensati dall'obbligo del visto per soggiorni nel porto durante i giorni di immobilizzazione della nave, purché soddisfino gli obblighi relativi al passaporto. Gli organi competenti sono le autorità incaricate del controllo del traffico transfrontaliero. Per confermare l'esenzione è rilasciato un lasciapassare.
- 3) I membri degli equipaggi civili di navi di cui alle sottosezioni precedenti sono il capitano della nave, i membri dell'equipaggio che si sono imbarcati e figurano nell'elenco dell'equipaggio e tutte le altre persone impiegate a bordo che figurano nell'elenco dell'equipaggio.
- (5) Osservazione dell'Estonia:condizione supplementare: esenzione dal visto soltanto durante il transito, se lo scopo è prendere servizio o lasciare il servizio a bordo di una nave in un porto estone o il transito in un altro paese per prendere servizio su una nave.
- (6) Osservazione della Spagna:soltanto durante la sosta della nave o il transito verso un altro paese.
- (7) Osservazione della Lettonia:
- I membri dell'equipaggio dovrebbero essere iscritti nell'elenco dell'equipaggio di una nave che segue una rotta internazionale.
 - Soltanto durante il periodo in cui la nave su cui l'equipaggio è in servizio rimane in porto e l'equipaggio non lascia la nave o la zona del porto.
 - Il visto è richiesto per un membro dell'equipaggio che rimane nel porto per cure mediche quando la nave lascia il porto.
- (8) Osservazione di Romania, Finlandia e Svezia:soltanto durante il periodo in cui la nave su cui l'equipaggio è in servizio rimane in porto e l'equipaggio non lascia la nave o la zona del porto.
- (9) Osservazione della Norvegia:per i titolari di un libretto di identificazione e di registrazione per marittimi delle Filippine o di un passaporto filippino, si veda l'accordo marittimo del 22 ottobre 1999 tra Filippine e Norvegia. Il titolare deve presentare una conferma scritta del proprietario della nave o di un suo rappresentante, attestante che il titolare deve prendere servizio a bordo di una nave in un porto norvegese.

1.2.3. Equipaggi e membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente

Condizioni	BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
Esenzione dall'obbligo del visto per gli equipaggi e i membri delle missioni di soccorso o salvataggio in caso di catastrofe o incidente.		(1)			sì(2)			sì		sì				sì	sì		sì(2)			sì(3)	sì	sì(4)	sì	sì			

Osservazioni

- Il visto è rilasciato al valico di frontiera.
- Soltanto per la durata del transito.
- L'esenzione dal visto è concessa solo ai fini della conclusione di accordi bilaterali di assistenza reciproca tra la Romania e paesi terzi per il sostegno reciproco in situazioni di catastrofe, emergenza o incidente.
- L'esenzione dal visto è concessa soltanto a fini umanitari, per motivi di interesse pubblico o sulla base di obblighi internazionali (accordi bilaterali).

1.2.4. Membri degli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali

Condizioni generali:	BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
I membri degli equipaggi civili di navi che operano in acque interne internazionali sono dispensati dall'obbligo del visto a condizione che siano titolari di un documento attestante la loro qualità di battellieri nelle rispettive acque interne internazionali.	sì(1) (2)	sì(1)			sì(1) (2) (4)			sì	sì(2)						sì	sì(1) (3)			sì(1)			sì					

Osservazioni

- 1) A condizione che figurino nell'elenco dell'equipaggio.
 - 2) A condizione che siano titolari di un documento di viaggio contenente un timbro trilingue o una dicitura attestante la loro qualità di battellieri del Reno conformemente alle risoluzioni della Commissione centrale per la navigazione del Reno.
 - 3) A condizione che i membri dell'equipaggio non lascino la nave e/o l'area portuale e/o l'area in cui è attraccata la nave e un comune nelle vicinanze.
 - 4) La Germania dispensa dall'obbligo del visto i cittadini di paesi terzi impiegati su una nave che opera sui sistemi fluviali del Reno e del Danubio, compreso il canale Reno-Danubio, gestita da una società con sede all'estero, per soggiorni in Germania di durata non superiore a tre mesi nel periodo di dodici mesi successivo al primo ingresso in Germania. L'esenzione si applica all'ingresso in Germania e ai viaggi per la via più breve tra il valico di frontiera e il luogo in cui la nave è attraccata, o tra i luoghi in cui le navi sono attraccate, finalizzati al trasporto transfrontaliero di persone o merci e, ai fini del successivo trasporto di tali persone o merci, sul sistema fluviale del Danubio.

1.2.5. Titolari di documenti di viaggio rilasciati da organizzazioni intergovernative

sì = esenzione dall'obbligo del visto																												
Organizza-zioni	Condi-zioni	BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
Nazioni Unite		sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì(1)	sì	sì	sì	sì	sì	sì		

	Soltanto in combinazione con un passaporto nazionale (sì) / altro (...)			Carta d'identità militare NATO		Carta d'identità militare NATO		Ordine di trasferimento		sì			Carta d'identità e ordine di missione		Carta d'identità e ordine di missione		Ordine di trasferimento		Carta d'identità e ordine di missione		Ordine di partenza		
Consiglio di cooperazione doganale																							
	Soltanto in combinazione con un passaporto nazionale (sì) / altro (...)																						
Consiglio d'Europa		sì			sì	sì	sì			sì					sì	sì	sì		sì	sì		sì	sì
	Soltanto in combinazione con un passaporto nazionale (sì) / altro (...)	sì			sì	sì				sì					sì				sì				

Osservazioni

- (1) Applicabile ai titolari di lasciapassare con copertina blu e rossa rilasciati dalle Nazioni Unite (ad eccezione dei lasciapassare ONU con copertina blu che recano un numero di serie preceduto dalla lettera A), a condizione che insieme al documento di viaggio sia presentato un certificato attestante che viaggiano per motivi ufficiali.
- 2) La Norvegia dispensa dall'obbligo del visto le seguenti persone e i loro consorti/conviventi e figli a carico:
- rappresentanti ONU;
 - funzionari permanenti dell'ONU o di una delle organizzazioni specializzate dell'ONU;
 - giudici del Tribunale internazionale o funzionari del Segretariato del Tribunale;
 - altre persone che lavorano per un'organizzazione specializzata dell'ONU o per il Tribunale;
 - stranieri con lasciapassare ONU (rilasciato in base all'accordo speciale con l'ONU).

2. Esenzioni dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 2**2.1. Esenzione dall'obbligo del visto per gli allievi di istituti scolastici di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I del regolamento, che risiedono in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento, quando partecipano a un viaggio scolastico di gruppo accompagnati da un insegnante dell'istituto**

sì = esenzione	notifiche mancanti di: CY																													
Allievi di istituti scolastici	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH	LI
REGNO UNITO	sì			sì	sì			sì(1)	sì		sì				sì		sì	sì		sì			sì				sì			
Altri paesi che figurano nell'allegato II					sì(2)						(3)					sì			sì				sì							

Osservazioni:

- Spagna: a condizione che sia concessa la reciprocità e in funzione delle relazioni generali UE-UK
- Germania: costituisce una precondizione l'iscrizione degli allievi in un elenco conforme ai requisiti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e all'allegato della decisione del Consiglio, del 30 novembre 1994, relativa a un'azione comune adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3, paragrafo 2, lettera b) del trattato sull'Unione europea in materia di agevolazioni per i viaggi compiuti da scolari di paesi terzi residenti in uno Stato membro, e che non esercitino un'attività remunerata.
- Cipro: è richiesto un visto nazionale collettivo.
- 1) A condizione che sia concessa una reciprocità; 2) per studenti fino alle scuole superiori (su loro notifica).

- 2.2. Esenzione dall'obbligo di visto per i rifugiati e gli apolidi che risiedono legalmente in un paese terzo/entità che figura nell'elenco dell'allegato II del regolamento e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato dalle autorità competenti di tale paese/entità

2.2.1. Stati

sì = esenzione		BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SL	SK	FI	SE	IS	NO	CH	LI	
Paesi	Categoria di persone																															
ALBANIA	Rifugiati	sì			sì						sì						sì															
ALBANIA	Apolidi	sì			sì						sì						sì															
ANDORRA	Rifugiati	sì			sì						sì	sì						sì						sì	sì							
ANDORRA	Apolidi	sì			sì						sì	sì						sì						sì								
ANTIGUA E BARBUDA	Rifugiati	sì			sì							sì						sì														
ANTIGUA E BARBUDA	Apolidi	sì			sì							sì						sì														
ARGENTINA	Rifugiati	sì			sì							sì						sì							sì	sì						
ARGENTINA	Apolidi	sì			sì							sì						sì							sì							
AUSTRALIA	Rifugiati	sì			sì							sì						sì							sì	sì						
AUSTRALIA	Apolidi	sì			sì							sì						sì							sì							

SINGAPORE	Apolidi	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	
ISOLE SALOMONE	Rifugiati	sì	sì	sì				sì				sì													
ISOLE SALOMONE	Apolidi	sì	sì	sì				sì				sì													
TIMOR LESTE	Rifugiati	sì	sì	sì				sì				sì													
TIMOR LESTE	Apolidi	sì	sì	sì				sì				sì													
TONGA	Rifugiati	sì	sì	sì				sì				sì													
TONGA	Apolidi	sì	sì	sì				sì				sì													
UCRAINA	Rifugiati	sì	sì	sì				sì				sì													
UCRAINA	Apolidi	sì	sì	sì				sì				sì													
REGNO UNITO	Rifugiati	notifiche mancanti		sì				sì	sì(1) (2)	notifiche mancanti		sì	sì	sì	sì					sì	sì		sì	sì	

VENEZUELA	Rifugiati	sì			sì					sì										sì	sì			
VENEZUELA	Apolidi	sì			sì					sì										sì				

Osservazioni:

- 1) A condizione che sia concessa la reciprocità e in funzione delle relazioni generali UE-UK.
- 2) Soltanto per rifugiati e apolidi residenti nel Regno Unito.

2.2.2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

sì = esenzione		BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH	LI
Paesi	Categoria di persone																												
RAS di Hong Kong	Rifugiati	sì			sì							sì									sì	sì			sì				
RAS di Hong Kong	Apolidi	sì			sì							sì									sì	sì			sì				
RAS di Macao	Rifugiati	sì			sì							sì									sì	sì			sì				
RAS di Macao	Apolidi	sì			sì							sì									sì	sì			sì				

2.2.3. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

sì = esenzione		BNL	BG	CZ	DK	DE (1)	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH	LI
Paesi	Categoria di persone																												
TAIWAN	Rifugiati	sì			sì				sì		sì										sì				sì				
TAIWAN	Apolidi	sì			sì				sì		sì										sì				sì				

2.2.4. Esenzioni dall'obbligo del visto per rifugiati e apolidi che risiedono in Irlanda

sì = esenzione																														
Paesi	Categoria di persone	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU	HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH
IRLANDA	Rifugiati (passaporto biometrico)	sì	sì	sì	sì(3)	sì			sì	sì(2)	sì(2)	sì			sì	sì	sì(2)	sì	sì		sì(2)	sì(2)	sì	sì		sì	sì	sì	sì(2)	
IRLANDA	Apolidi (passaporto biometrico)		sì		sì(3)	sì				sì(2)	sì(2)	sì			sì							sì(2)	sì	sì		sì	sì	sì	sì(2)	

Osservazioni:

- 1) A condizione che gli interessati risiedano nel Regno Unito.
- 2) A condizione che gli interessati risiedano in Irlanda.
- 3) A condizione che gli interessati presentino un documento di viaggio valido.

2.3. Esenzione dall'obbligo di visto concessa dagli Stati membri ai membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO o del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione tra gli Stati partecipanti all'organizzazione del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate del 19 giugno 1951

sì = esenzione																													
Membri delle forze armate che si spostano nell'ambito della NATO o del Partenariato per la pace e titolari dei documenti d'identità e di missione previsti dalla convenzione del 19 giugno 1951		BNL	BG	CZ	DK	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	SE	IS	NO	CH	LI
		sì(1)	sì(2)	sì	(3)	sì	sì(4)	sì(2)	sì	sì				sì				sì	sì	sì	sì	sì	sì		sì	sì	sì(5)		

Osservazioni:

- 1) Bulgaria: l'esenzione dall'obbligo del visto per l'organizzazione del trattato del Nord Atlantico si applica ai titolari di un documento di viaggio valido o di un ordine di missione rilasciato dal quartier generale della NATO quando sono in missione.
 - 2) Repubblica ceca / Spagna: carta d'identità e ordine di missione.
 - 3) Tali membri sono dispensati dall'obbligo del visto in Germania.
 - 4) La Grecia dispensa dall'obbligo del visto i membri delle forze armate degli Stati Uniti, il personale civile e le persone a loro carico quando viaggiano con ordini di missione della NATO.
 - 5) Norvegia: la Norvegia dispensa dall'obbligo di visto il personale militare di uno Stato membro della NATO e il personale militare assegnato a un quartier generale della NATO in missione ufficiale con un ordine di missione rilasciato dall'autorità competente dello Stato di appartenenza o della NATO. Per tali categorie la Norvegia dispensa anche i familiari (consorti/conviventi e figli a carico). La Norvegia dispensa inoltre dall'obbligo del visto i membri delle truppe statunitensi, canadesi o britanniche di stanza in Europa e il personale militare destinato a essere stazionato o a partecipare ad esercitazioni sul territorio norvegese in base al Partenariato per la pace. Per tali categorie l'esenzione non riguarda consorti e figli.

3. Deroghe all'esenzione dall'obbligo di visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 1

3.1 . Stati

4. Deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto a norma dell'articolo 6, paragrafo 3

4.1. Persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno

4.1.1. Stati

sì = obbligo del visto				notifiche mancanti di: CY																										
Paesi	BE	BG	CZ (1)	DK (2)	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LU	LT	HU	MT	NL	AT (3)	PL	PT	RO	SI	SK	FI (4)	SE	IS (5)	NO	CH	LI
ALBANIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì	sì					sì		sì		
ANDORRA			sì		sì	sì	sì (26)	sì(6)			sì		sì					sì		sì	sì					sì				
ANTIGUA E BARBUDA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì	sì					sì		sì(7)		
ARGENTINA			sì		sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì		sì					sì		sì	sì					sì		sì(7)		

AUSTRALIA	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì														
BAHAMAS	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)
BARBADOS	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)
BOSNIA-ERZEGOVINA	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì
BRASILE	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì	sì	sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)
SULTANATO DEL BRUNEI DARUSSALAM	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	
CANADA	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)
CILE	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)
COLOMBIA	sì	sì	sì	sì	sì (26)	sì		sì	sì					sì		sì	sì		sì	sì(7)

COSTA RICA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
DOMINICA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
GEORGIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì	
GRENADA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
GUATEMALA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
SANTA SEDE			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì		
HONDURAS			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
ISRAELE			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì	sì(7)	
GIAPPONE			sì		sì	sì	sì (26)	sì	sì		sì		sì	sì				sì		

KIRIBATI			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì							sì		sì(7)	
COREA (DEL SUD)			sì		sì	sì	sì (26)	sì	sì		sì		sì							sì		sì(7)	
MACEDONIA DEL NORD			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì							sì		sì	
MALAYSIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì							sì		sì	
ISOLE MARSHALL			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì							sì		sì(7)	
MAURIZIO			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì							sì		sì(7)	
MESSICO			sì		sì	sì	sì (26)	sì	sì(9)		sì		sì						sì		sì		sì(7)
MICRONESIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì						sì		sì		sì(7)
MOLDOVA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì						sì		sì		sì

MONACO			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì	sì				sì		
MONTENE-GRO			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì
NUOVA ZELANDA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		
NICARAGUA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)
PALAU			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)
PANAMA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)
PARAGUAY			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)
PERÙ			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)
EL SALVADOR			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì					sì		sì(7)

SAMOA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	
SAN MARINO			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì			
SAINT KITTS E NEVIS			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	
SANTA LUCIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	
SAINT VINCENT E GRENADINE			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	
SERBIA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì	
SEYCHELLES			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	
SINGAPORE			sì		sì	sì	sì (26)	sì	sì		sì		sì							sì		sì		
ISOLE SALOMONE			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì								sì		sì(7)	

TIMOR LESTE			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì											sì	sì(7)
TONGA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì									sì	sì(7)
TRINIDAD E TOBAGO			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì									sì	sì(7)
TUVALU			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì									sì	sì(7)
UCRAINA			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì									sì	sì
EMIRATI ARABI UNITI			sì		sì	sì	sì (26)	sì			sì		sì									sì	sì(7)
REGNO UNITO	n-o(1-12)		sì (13)		sì (14)		(27)	sì (16)		n-o(1-17)	n-o(1-18)		sì			n-o(1-19)	n-o(2-20)	sì (21)	sì (18)	sì (22)	n-o(2-23)	n-o(2-24)	n-o(2-25)
STATI UNITI D'AMERICA (USA)			sì		sì	sì	sì (26)	sì	sì		sì		sì					sì	sì			sì	sì(7)

URUGUAY			sì		sì	sì	sì	sì (26)	sì			sì										sì		sì(7)	
VANUATU			sì		sì	sì	sì	sì (26)	sì			sì											sì		sì(7)
VENEZUELA			sì		sì	sì	sì	sì (26)	sì	sì		sì											sì		sì(7)

4.1.2. Regioni amministrative speciali della Repubblica popolare cinese

sì = obbligo del visto				notifiche mancanti di: CY																							
Regioni	BNL	BG	CZ (1)	DK (2)	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT (3)	PL	PT	RO	SI	SK	FI (4)	SE	IS (5)	NO	CH
RAS di Hong Kong			sì		sì	sì		sì			sì		sì		sì		sì		sì	sì					sì		sì (10)
RAS di Macao			sì		sì	sì		sì			sì		sì		sì		sì		sì	sì					sì		sì (10)

4.1.3. Cittadini britannici che non hanno la qualità di cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ai sensi del diritto dell'Unione

sì = obbligo del visto				notifiche mancanti di: CY																							
Cittadini	BNL	BG	CZ (1)	DK (2)	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT (3)	PL	PT	RO	SI	SK	FI (4)	SE	IS (5)	NO	CH
British nationals (Overseas)			sì		sì	sì		sì			sì		sì		sì		sì		sì	sì					sì		sì (10)

4.1.4. Entità e autorità territoriali non riconosciute come Stati da almeno uno Stato membro

sì = obbligo del visto																											
Entità	BNL	BG	CZ (1)	DK (2)	DE	EE	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT (3)	PL	PT	RO	SI	SK	FI (4)	SE	IS (5)	NO	CH
TAIWAN			sì		sì	sì		sì			sì		sì		sì		sì		sì	sì				sì		sì	

Osservazioni:

- 1) Repubblica ceca: per attività remunerata non si intendono le attività esercitate da:

 - a) artisti, insegnanti, personale universitario, scienziati, ricercatori e ingegneri che partecipano a riunioni scientifiche, allievi o studenti di età inferiore a 26 anni, sportivi e fornitori di merci o servizi o persone che consegnano, assemlano o installano tali merci sulla base di un contratto commerciale e, se necessario, effettuano interventi sotto garanzia e di riparazione; tali attività, svolte nella Repubblica ceca, non devono superare sette giorni consecutivi di calendario o un totale di 30 giorni in un anno di calendario;
 - b) membri di una squadra di soccorso che prestano assistenza sulla base di un accordo interstatale di mutua assistenza in caso di emergenza, catastrofe e assistenza umanitaria;
 - c) dipendenti di una società di trasporti internazionali distaccati nella Repubblica ceca da un datore di lavoro straniero per esercitare la loro attività;
 - d) persone accreditate nel settore dei media;
 - e) personale militare e civile delle forze armate dello Stato di invio;
 - f) membri del clero e di associazioni religiose registrati nella Repubblica ceca;
 - g) cittadini stranieri distaccati nella Repubblica ceca da un datore di lavoro straniero sulla base di un contratto stipulato con una persona giuridica o fisica ceca esclusivamente al fine di aumentare le competenze e le qualifiche necessarie per lavorare al di fuori della Repubblica ceca; oppure
 - h) persone che si recano nella Repubblica ceca esclusivamente ai fini di una riunione di lavoro.

2) Danimarca: tuttavia alcune attività speciali non sono considerate remunerate dalla normativa nazionale. Le persone che svolgono dette attività possono entrare senza visto, alle condizioni stabilite nei singoli casi.

3) Austria: il rilascio dei visti per attività remunerate è soggetto alle seguenti disposizioni specifiche. I lavoratori stagionali e addetti ai raccolti devono chiedere il visto. In funzione della durata dell'attività è rilasciato un visto C o D. Sull'adesivo figura la dizione «Stagionale». Per esercitare un'attività temporanea, autonoma o dipendente, i cittadini di paesi terzi devono ottenere il visto in via preliminare. In funzione della durata dell'attività è rilasciato un visto C o D. Sull'adesivo figura la dizione «ERWERB». Per l'ammissione di un cittadino di paese terzo a fini di formazione conformemente alla direttiva (UE) 2016/801 è rilasciato un visto D. Sull'adesivo figura la dizione «Praktikanten».

- 4) Finlandia: per esercitare un'attività lavorativa è richiesto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
- 5) Islanda: dipende dalla professione, conformemente all'articolo 23 della legge sugli stranieri.
- 6) Spagna: i cittadini di Andorra sono esentati dall'obbligo del visto quando svolgono un'attività remunerata durante il soggiorno, salvo se esercitano una professione liberale.
- 7) Svizzera: obbligo del visto per l'esercizio di un'attività remunerata:
- edilizia primaria o secondaria e ingegneria civile, servizi di ristorazione o alberghieri, servizi di pulizia industriale o domestica, servizi di sorveglianza o sicurezza, attività nell'industria del sesso;
 - qualsiasi altro tipo di attività lavorativa remunerata esercitata per più di 8 giorni all'anno.
- (12) La situazione potrebbe cambiare negli ultimi mesi del 2020, quando sarà chiarita la nuova politica di immigrazione del Regno Unito.
- (13) In conformità del regolamento governativo n. 215/2017, le seguenti categorie sono dispensate dall'obbligo del visto quando viaggiano per esercitare un'attività remunerata:
- a) artisti; lavoratori nel settore dell'insegnamento, nel settore universitario-accademico e nel settore scientifico; lavoratori nel settore della ricerca e dello sviluppo che partecipano a una riunione scientifica; allievi o studenti di età inferiore a 26 anni; sportivi; persone che consegnano o forniscono beni o servizi nella Repubblica ceca o effettuano lavori di assemblaggio sulla base di un contratto commerciale; persone che effettuano interventi in garanzia o di riparazione nella Repubblica ceca per non più di 7 giorni di calendario consecutivo o di 30 giorni in un anno di calendario;
 - b) membri di una squadra di soccorso che prestano assistenza sulla base di un accordo intergovernativo di mutua assistenza per affrontare le conseguenze di incidenti e catastrofi naturali e in caso di aiuto umanitario;
 - c) dipendenti nel settore dei trasporti internazionali, se inviati per lavorare nella Repubblica ceca dal loro datore di lavoro straniero;
 - d) persone accreditate nel settore dei media;
 - e) personale militare o civile delle forze armate;
 - f) membri del clero e di associazioni religiose registrati nella Repubblica ceca;
 - g) tirocinanti/apprendisti inviati dalla Repubblica ceca dalla società straniera sulla base del contratto con il partner ceco;
 - h) persone che viaggiano esclusivamente ai fini di negoziazioni commerciali nella Repubblica ceca.
- (14) Alcune attività speciali non sono considerate remunerate dalla normativa nazionale. Le persone che svolgono dette attività possono entrare senza visto, alle condizioni stabilite nei singoli casi. Le seguenti categorie di lavoratori non sono considerate persone che esercitano un'attività remunerata e sono pertanto dispensate dall'obbligo di visto alle condizioni di seguito stabilite:
- marinai titolari di un libretto per marittimi tedesco («Seefahrtbuch») e di un passaporto nazionale rilasciato dalle autorità elencate nell'allegato II, soltanto se membri dell'equipaggio di una nave autorizzata a battere la bandiera tedesca o che si trova sul territorio tedesco;
- piloti di navigazione marittima e costiera nell'esercizio della professione marittima in navigazione fluviale sul Reno e sul Danubio, compreso il canale Meno-Danubio, per l'ingresso finalizzato al trasporto di persone o merci; cittadini di paesi terzi che lavorano su una imbarcazione registrata all'estero per un'impresa con sede all'estero, e che sono in possesso di un passaporto riconosciuto o di un documento sostitutivo dal quale risulti la qualifica di battellieri del Reno o che sono titolari di un passaporto speciale sostitutivo, come il «Donauschifferausweis» (documento di battelliere del Danubio) o il «Seefahrtbuch» (libretto di navigazione),
- e che figurano nell'elenco dell'equipaggio. Il soggiorno deve servire soltanto a finalità direttamente connesse con le loro attività di navigazione. L'attività di lavoro autonomo è generalmente considerata attività remunerata.
- (15) Creatori intellettuali, specialmente autori, scrittori, registri, pittori, scultori, attori, musicisti, cantanti, coreografi e scenografi del Regno Unito sono dispensati dall'obbligo del visto per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni, a condizione che sia concessa la reciprocità e in funzione delle relazioni generali UE-UK.
- (16) Compresi i lavoratori dei trasporti internazionali, ad esempio i camionisti. La Spagna si riserva il diritto di prendere una decisione a tempo debito in funzione, fra l'altro, delle misure (migratorie) nazionali del Regno Unito relative ai cittadini dell'UE, della reciprocità e dei negoziati generali UE-UK.
- (17) I lavoratori dei trasporti internazionali rientrano nella definizione di attività remunerata e i cittadini del Regno Unito che lavorano, ad esempio, come camionisti non necessitano del visto per entrare in Croazia.
- (18) A condizione che sia concessa la reciprocità e in funzione delle relazioni generali UE-UK.
- (19) Riguardo ai visti il paese si riserva il diritto di rivedere la sua posizione sulla questione alla luce dell'evoluzione della normativa del Regno Unito in materia e dei negoziati in corso sulle future relazioni UE-UK.
- (20) I Paesi Bassi non richiedono un visto per soggiorno di breve durata ai cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività remunerata.

- (21) Si applica a tutti i tipi di attività remunerata e in linea di massima comprende anche i suddetti camionisti. I lavoratori stagionali e addetti ai raccolti devono chiedere il visto. In funzione della durata dell'attività è rilasciato un visto C o D. Sull'adesivo figura la dizione «Stagionale». Per esercitare un'attività temporanea, autonoma o dipendente, i cittadini di paesi terzi devono ottenere il visto in via preliminare. In funzione della durata dell'attività è rilasciato un visto C o D. Sull'adesivo figura la dizione «ERWERB». Per l'ammissione di un cittadino di paese terzo a fini di formazione conformemente alla direttiva (UE) 2016/801 è rilasciato un visto D. Sull'adesivo figura la dizione «Praktikanten». Figura la dizione «ERWERB». Per l'ammissione di un cittadino di paese terzo a fini di formazione conformemente alla direttiva (UE) 2016/801 è rilasciato un visto D. Sull'adesivo figura la dizione «Praktikanten».
- (22) La categoria particolare dei lavoratori dei trasporti internazionali non rientra nelle disposizioni della legislazione nazionale relative all'attività remunerata per soggiorni di breve durata (non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni); ad essa non si applica quindi l'obbligo del visto imposto ad altre persone che esercitano un'attività remunerata in Romania. Per i soggiorni di breve durata a fini commerciali non è necessario il visto.
- (23) I lavoratori dei trasporti internazionali rientrano nella definizione di attività remunerata e conformemente alla legislazione nazionale slovacca sono dispensati dall'obbligo del visto quando esercitano un'attività remunerata nel corso di un breve soggiorno.
- (24) I cittadini di paesi terzi sono autorizzati a esercitare un'attività remunerata di breve durata in alcune situazioni sulla base della sezione 79 della legge sugli stranieri (301/2004). È richiesto un permesso di soggiorno, con alcune eccezioni. Se il datore di lavoro o il contraente non ha sede legale in Finlandia, lo straniero ha diritto di esercitare un'attività remunerata senza permesso di soggiorno:
- 1) in quanto dimostratore di prodotti o membro di una troupe cinematografica, per un massimo di tre mesi;
 - 2) in quanto membro dell'equipaggio di un veicolo a motore di proprietà o in possesso di uno straniero, se guidato dallo straniero, il cui trasporto transfrontaliero consiste nel condurre il veicolo a destinazione o nel recuperare il veicolo al luogo di partenza, o se la circolazione in Finlandia è connessa con un servizio regolare tra luoghi di cui almeno uno è all'estero e lo straniero non ha luogo di residenza in Finlandia;
- (25) È richiesto un permesso di soggiorno. Alcuni stranieri che non hanno un datore di lavoro in Norvegia sono dispensati dall'obbligo del permesso di soggiorno per lavorare fino a tre mesi. L'esenzione si applica a una serie di categorie comprendente:
- personale che lavora su treni, aerei, autobus e camion e autocarri nel traffico internazionale.
- (26) Sono soggetti all'obbligo del visto di tipo C per soggiorni previsti di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni i creatori intellettuali, in particolare autori, scrittori, registri, pittori, scultori, attori, musicisti, cantanti, coreografi e scenografi.
- (27) Dal 2 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 NON sono soggetti all'obbligo del visto per soggiorni previsti di durata non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni i creatori intellettuali, in particolare autori, scrittori, registri, pittori, scultori, attori, musicisti, cantanti, coreografi e scenografi.